

Condizioni generali

Le seguenti condizioni generali mirano a regolare chiaramente i rapporti della Banca con i Clienti. Sono riservate le convenzioni particolari. Vigono inoltre i regolamenti speciali applicabili a certe categorie di affari e gli usi bancari.

Art. 1 Diritto di disposizione

Sono valide esclusivamente le firme comunicate alla Banca per iscritto fino a revoca scritta delle stesse, senza che la Banca debba tener conto di iscrizioni divergenti nel Registro di Commercio o di altre pubblicazioni.

Art. 2 Verifica dell'identità

La Banca si impegna a verificare diligentemente la legittimazione dei Clienti e dei loro procuratori. La Banca declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze di falsificazioni o di vizi di legittimazione che non ha scoperto, a condizione di non aver agito con colpa grave.

Il Cliente è tenuto a conservare con cura la propria documentazione bancaria, al fine di evitare che persone non autorizzate possano abusivamente accedere alle informazioni ivi contenute, come pure a mantenere segreti i codici per evitare abusi. In caso di ordini di pagamento, il Cliente è tenuto a osservare tutte le misure atte a ridurre il rischio di reati. I danni derivanti dalla violazione di tali obblighi di diligenza sono a carico del Cliente.

Art. 3 Incapacità civile

In caso di incapacità civile dei procuratori o di terzi legittimati ad agire sul conto, il Cliente ne informa subito la Banca per iscritto. Il Cliente che omette di adempiere a tale obbligo o che perde la capacità civile assume il danno causato dall'incapacità, ammesso che la Banca non abbia agito con colpa grave.

Art. 4 Comunicazioni della Banca

Le comunicazioni della Banca sono considerate avvenute, se spedite all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Come data di spedizione si presuppone la data delle copie o distinte d'invio in possesso della Banca. La corrispondenza fermo Banca e quella inviata all'e-banking della Banca si considera recapitata alla data indicata sul documento.

Art. 5 Comunicazioni di cambiamenti da parte del Cliente

Il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in merito a cambiamenti relativi a nome/cognome, indirizzo, residenza fiscale, indirizzi di contatto e di corrispondenza del Cliente stesso o dei suoi rappresentanti, nonché sulla revoca di procure o di diritti di firma conferiti.

Art. 6 Errori di trasmissione e falsificazioni

Qualsiasi danno causato dall'impiego della posta, telefono, telefax, e-mail e di altri mezzi di trasmissione o di imprese di trasporti, in particolare in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie, è a carico del Cliente, sempre che alla Banca non possa essere imputata alcuna colpa grave.

Art. 7 Esecuzione difettosa di un ordine

Se un danno è causato dalla mancata esecuzione o dall'esecuzione difettosa di un ordine (ad eccezione degli ordini di borsa), la Banca non risponde che della perdita di interessi.

Art. 8 Reclami del Cliente

I reclami riguardanti l'esecuzione o la mancata esecuzione di un qualsiasi ordine, nonché quelli concernenti altre comunicazioni della Banca, vanno inoltrati dal Cliente a ricevimento dell'avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termine fissato dalla Banca. Se nessun termine è stato fissato il reclamo deve pervenire al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione in questione (cfr. anche art. 4 delle presenti Condizioni Generali).

Se un avviso o una comunicazione di cui il Cliente è in attesa o deve aspettarsi di ricevere (estratti conto/deposito, conteggi di borsa, avviso di transazione, ecc.), non perviene al Cliente, quest'ultimo deve avvertire immediatamente la Banca. Qualora il Cliente non avverta immediatamente la Banca il termine per il reclamo decorre dal momento in cui detto avviso avrebbe dovuto giungere normalmente al Cliente tramite posta. Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a carico del Cliente.

Le contestazioni che si riferiscono a estratti di conto corrente o di deposito vanno notificate entro un mese. Trascorso tale termine, gli estratti saranno ritenuti approvati.

Il benessere espresso o tacito dell'estratto di conto corrente include quello di tutti gli articoli che vi figurano, nonché delle riserve eventuali della Banca.

Art. 9 Diritto di pegno o di compensazione

Su tutti i crediti e le pretese del titolare del conto e su tutti i valori patrimoniali che la Banca tiene in deposito per conto del Cliente presso di sé o altrove, o che per qualsiasi motivo si trovano nei locali della Banca o alla portata della Banca, così come su tutti i diritti che la Banca detiene per conto del Cliente, la stessa ha un diritto di pegno in favore di tutti i propri crediti e i diritti presenti (così pure per i futuri o solamente potenziali), senza tener conto della loro scadenza o denominazione valutaria. Ciò vale in particolare anche per i crediti allo scoperto o per quelli concessi contro particolari garanzie.

In caso di mora la Banca può realizzare, a propria scelta, in via esecutiva o liberamente i pegni e, a tal fine, questi le vengono ceduti.

Per le proprie pretese, la Banca ha altresì un diritto di compensazione su tutti i crediti o diritti del Cliente, indipendentemente dalla loro intestazione, dalla loro denominazione valutaria, dalla loro esigibilità e/o dalla loro scadenza.

Art. 10 Conteggi, interessi, spese, imposte, tasse

La Banca fornisce i propri conteggi, a propria scelta, ad ogni fine di trimestre, di semestre o di anno. Gli estratti di conto periodici possono essere sostituiti anche da estratti giornalieri. Gli interessi e le commissioni si intendono al netto per la Banca.

Le imposte e le tasse applicate nell'ambito della relazione d'affari, addebitate alla Banca o da parte della stessa o che la Banca deve trattenere in base al diritto svizzero, a trattati di Stato o ad accordi contrattuali con enti esteri, nonché le spese risultanti presso la Banca, sono a carico del Cliente, ovvero possono essere addebitate a quest'ultimo. La Banca può pure addebitare al Cliente le spese e le incombenze non previste, nonché i costi straordinari. La Banca può rivalersi successivamente per le spese di qualsiasi tipo, come imposte e tasse, addebitate soltanto dopo la chiusura dei conti.

I tassi d'interesse e le commissioni applicate risultano dai tariffari e dai prospetti dei prodotti che sono consultabili in qualsiasi momento all'interno della Banca e sul suo sito internet. Modifiche in ragione di cambiamenti delle condizioni di mercato rispettivamente dei costi sono possibili in qualsiasi momento mediante l'adattamento dei tariffari/dei prospetti dei prodotti. In giustificate circostanze le modifiche possono intervenire senza preavviso. Le modifiche sono divulgate mediante circolare o secondo appropriate modalità. Con la loro divulgazione il Cliente ha, in caso di opposizione, la facoltà di disdire immediatamente il servizio/il conto interessato dalla modifica. Il diritto alla disdetta si estingue dopo 30 giorni dalla spedizione delle condizioni (v. art. 4).

Art. 11 Esecuzione degli ordini non coperti o senza causa

Se il Cliente conferisce diversi ordini, il cui importo totale supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la Banca deciderà secondo il proprio criterio quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti.

La Banca è autorizzata a stornare accrediti o pagamenti da essa effettuati senza valida causa, per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.

Art. 12 Conti in valuta estera

Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei Clienti in valuta estera sono investiti nella medesima valuta all'interno del paese d'emissione della stessa o al di fuori di questo. Il Cliente prenderà a proprio carico, in proporzione alla propria parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero avere un'incidenza sull'insieme degli attivi della Banca nel paese d'emissione della valuta dell'investimento o nel paese in cui l'investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle rispettive autorità.

Nel caso di averi in conto in valuta estera, la Banca adempie ai propri impegni unicamente nel luogo della sede che tiene il conto. Tale adempimento avviene solo mediante accreditamento presso la propria Banca corrispondente nel paese di emissione della valuta o presso la Banca designata dal Cliente.

Art. 13 Cambiali, assegni e titoli analoghi

La Banca ha diritto di addebitare sul conto del Cliente cambiali, assegni e altri titoli analoghi, scontati o accreditati, qualora l'incasso non vada a buon fine o il ricavato non sia disponibile. Ciò vale anche per il caso in cui assegni già pagati risultino in seguito smarriti, falsificati o incompleti.

Fino alla copertura del saldo debitore la Banca vanta, nei confronti di ciascun debitore impegnato in virtù del titolo in questione, il diritto a riscuotere l'ammontare totale degli effetti cambiari, degli assegni e di altri titoli, inclusi accessori.

Art. 14 Disdetta delle relazioni di affari

La Banca e il Cliente hanno facoltà di revocare le relazioni bancarie esistenti in qualsiasi momento, con effetto immediato o a una scadenza futura. In questo contesto devono essere rispettate le speciali condizioni di revoca valide per prodotti o servizi particolari (inclusi i conti a rendimento speciale e i crediti).

La Banca si riserva il diritto di revocare con effetto immediato i rapporti di affari esistenti (compresi i crediti accordati o concessi), rispettivamente di dichiarare eventuali crediti immediatamente esigibili per il rimborso. Essa dovrà tenere conto di eventuali accordi particolari e delle disposizioni di disdetta valide per prodotti o servizi specifici.

Se il Cliente, anche dopo la scadenza di un termine fissato dalla Banca, omette di indicare dove trasferire i valori patrimoniali e gli averi depositati presso la Banca, quest'ultima è autorizzata a consegnare fisicamente tali valori o liquidarli. La Banca può inviare, con effetto liberatorio, il ricavato e gli averi ancora disponibili del Cliente, sotto forma di assegno emesso in una valuta stabilita dalla Banca, all'ultimo recapito postale conosciuto del Cliente.

Art. 15 Parificazione del sabato ad un giorno festivo

In tutte le relazioni d'affari con la Banca, il sabato è equiparato ad un giorno festivo ufficiale.

Art. 16 Delega per l'esecuzione di operazioni

La Banca si riserva la facoltà di delegare totalmente o parzialmente a strutture esterne specializzate in Svizzera o all'estero talune proprie competenze, come ad esempio l'elaborazione dei dati, il traffico pagamenti, il deposito e la compravendita di titoli, garantendo il rispetto delle disposizioni locali applicabili in materia di riservatezza.

Art. 17 Segreto bancario e protezione dei dati

Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono all'obbligo di legge di mantenere il riserbo sulle relazioni d'affari dei Clienti. Tuttavia il Cliente solleva la Banca dal suo obbligo di segretezza se ciò è necessario ai fini della salvaguardia di interessi legittimi della Banca:

- per ottemperare ai requisiti legali o regolamentari o per motivi di compliance della Banca, di risk management (inclusi rischi reputazionali, di riciclaggio, operativi e informatici) e prevenzione generale della criminalità. Tali requisiti legali o regolamentari o di compliance possono derivare dalla legge svizzera o estera;
- per soddisfare, in qualità di Istituto regolamentato, le richieste di informazioni ad hoc da parte di autorità di vigilanza estere, fatte salve le limitazioni previste dalla legge svizzera e, con riferimento ad incidenti relativi ai dati, allo scopo di misure correttive e azioni, sia in Svizzera che all'estero;
- in caso di azione giudiziaria avviata dal Cliente contro la Banca;
- per garantire i diritti della Banca e la realizzazione di garanzie del Cliente o di terzi;
- per l'incasso e/o la cessione di crediti della Banca verso il Cliente;
- in caso di rimostranze sollevate dal Cliente nei confronti della Banca, sia pubblicamente, sia presso autorità in Svizzera o all'estero;
- per adempiere agli obblighi contrattuali della Banca nei confronti del Cliente e al fine di fornire al Cliente un'ampia gamma di operazioni bancarie. In riferimento alle suddette transazioni, la Banca è sia autorizzata che tenuta a divulgare le informazioni ai terzi coinvolti in tali operazioni e servizi, anche se si dovessero trovare all'estero. Il Cliente riconosce che la Banca è legittimata a stabilire quali dati si prestano o sono necessari per queste finalità. Il Cliente deve assicurare che terzi a lui associati (come aventi diritto economico, beneficiari, rappresentanti, consulenti, ecc.) acconsentono all'eventuale divulgazione dei loro dati personali per le finalità predette e hanno rilasciato il proprio consenso a tale riguardo;
- qualora, nell'ambito di transazioni in titoli o diritti esteri, le relative disposizioni applicabili impongano una divulgazione;
- qualora ciò sia necessario per l'adempimento di norme imperative volte allo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale;
- laddove la relazione dovesse rientrare, a giudizio della Banca, tra gli averi senza contatto.

Rimangono inoltre riservati gli obblighi d'informazione legali della Banca.

Il Cliente prende atto che, in relazione a transazioni e servizi che la Banca può svolgere in nome e per conto del Cliente o fornire a quest'ultimo, possa rendersi necessaria la divulgazione di dati del Cliente a terzi (in Svizzera o all'estero). Terzi possono essere borse/sedi di negoziazione, controparti centrali, (sub)depositarie, broker, enti di compensazione e/o regolamento, trade repository, o altre entità coinvolte nella transazione o servizio. Il Cliente prende atto del fatto che i dati trasmessi all'estero non sono più protetti dal diritto svizzero, ma sono sottoposti al diritto estero di volta in volta applicabile. Le leggi estere potrebbero inoltre esigere la trasmissione di tali dati alle autorità o ad altri terzi. Non è possibile inoltre escludere che, anche per quanto attiene a transazioni interne alla Svizzera, le stesse vengano svolte mediante canali internazionali.

L'informativa sulla protezione dei dati è disponibile ed è pubblicata sul sito istituzionale della Banca.

Art. 18 Trattamento dei dati

La Banca tratta i dati dei clienti allo scopo di fornire i suoi servizi, per finalità prescritte dalla legge, oppure ancora per altre finalità come meglio precisato nell'Informativa sulla protezione dei dati pubblicata sul sito istituzionale della Banca.

La Banca ha altresì facoltà di utilizzare i dati dei clienti per ricerche interne o di mercato, attività di marketing, statistiche, sviluppo di prodotti, attività promozionali e gestione del rischio. Il Cliente può opporsi in ogni tempo al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing.

Ulteriori informazioni sui diritti del Cliente (in particolare anche sul suo diritto di opposizione) come pure sui principi dell'elaborazione dei dati sono riportate nell'Informativa sulla protezione dei dati della Banca.

La Banca adempie attraverso il proprio sito internet agli obblighi informativi in materia di protezione dei dati. Sta al Cliente consultare regolarmente le informative ivi pubblicate.

Art. 19 Rispetto delle norme legali

Il Cliente è tenuto al rispetto delle norme a lui applicabili, che concernano direttamente o meno la relazione bancaria, inclusi i disposti di natura fiscale. La Banca è legittimata ad interrompere la relazione con effetto immediato in caso di violazione accertata o supposta. Essa può altresì richiedere il rimborso dei crediti e/o rifiutare qualsiasi tipo di transazione o servizio, anche se impegnatasi a svolgerlo.

La Banca è legittimata a trasferire il saldo o a liberarsi di tale onere in conformità con l'Art. 14.

Art. 20 Diritto applicabile e giurisdizione

Tutti i rapporti di diritto del Cliente con la Banca sono soggetti all'ordinamento giuridico svizzero.

Il luogo di esecuzione, la giurisdizione di esecuzione e fallimento per i Clienti domiciliati all'estero e la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono nel luogo della sede della Banca che tiene il conto. Tuttavia la Banca si riserva anche la facoltà di inoltrare un'azione dinanzi al tribunale del domicilio del Cliente o dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente.

Art. 21 Modifica delle condizioni generali della Banca

La Banca ha la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti alle sue Condizioni Generali. Detti cambiamenti vengono portati a conoscenza del Cliente tramite circolari o altri mezzi adeguati e senza obiezione alcuna, entro il termine di un mese, sono ritenuti approvati.